



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 561

DEL 29/08/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Associazione "ANGOLO-P.S.Y.C.U.M." Associazione Nazionale Guariti O Lungoviventi Oncologici.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si approva la Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Associazione "ANGOLO-P.S.Y.C.U.M." Associazione Nazionale Guariti O Lungoviventi Oncologici..

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo f.f.
F.to dott. Alessandro Turri

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it

Il Direttore ad interim della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

L'Associazione "ANGOLO – P.S.Y.C.U.M.", con sede a Padova, è un'Associazione di volontariato senza fini di lucro, costituita in forma autonoma ma collegata ad ANGOLO-ONLUS - Associazione Nazionale Guariti o Lungo viventi Oncologici – (iscritta al Registro Regionale FVG delle organizzazioni di volontariato con numero 528);

L'Associazione "ANGOLO – P.S.Y.C.U.M." opera ormai da decenni all'interno della Sanità padovana nel settore del volontariato socio-sanitario e, come risulta dallo Statuto, persegue le finalità di:

- ✓ offrire una speranza di "vita", attraverso la testimonianza diretta, a coloro che hanno o hanno avuto, o si sospetta che abbiano il cancro e ai loro familiari;
- ✓ ideare, progettare e organizzare esperienze che favoriscano il superamento dei disagi connessi alla malattia tumorale, siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;
- ✓ promuovere un cambiamento culturale nei confronti della malattia che da male incurabile diventi male curabile.

Con deliberazione n. 59 del 06/03/2007 l'Istituto Oncologico Veneto ha approvato la convenzione con l'Associazione in parola al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività di volontariato presso le sedi dell'Istituto;

Alla luce della normativa vigente, con nota del 21.06.2019, registrata a prot. Iov n. 10913 del 24/06/2019, l'Associazione "ANGOLO – P.S.Y.C.U.M." ha chiesto la disponibilità al rinnovo della convenzione per continuare a prestare la propria opera di volontariato, contribuendo a migliorare la qualità dell'assistenza fornita ai malati e ai lungo viventi oncologici.

Dato atto che:

- la Repubblica Italiana, con D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1 c. 2 lett. b della L. 6/6/2016 n. 106", riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

- l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, favorisce la presenza e l'attività all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
- l'art. 12 del D. Lgs. n. 229/1999 stabilisce che le Regioni devono prevedere forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale;
- la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato, prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
- la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;
- con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

Precisato che:

- ai sensi D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, all'art. 7 della Convenzione, la spesa annua relativa al costo della polizza assicurativa sostenuta dall'Associazione "ANGOLO – P.S.Y.C.U.M. " per assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, sarà rimborsata dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;

Al fine di individuare gli ambiti e le modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione, si propone pertanto di approvare la Convenzione, di durata quinquennale, tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Associazione "ANGOLO – P.S.Y.C.U.M.", nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore ad interim della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTO il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

VISTO l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502;

VISTA la legge Regionale n. 40 del 30 agosto 1993,

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

1. di approvare, per tutte le motivazioni in premessa indicate e da aversi qui integralmente riportate, la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Associazione "ANGOLO – P.S.Y.C.U.M.", nella quale sono individuati gli ambiti e le modalità operative per il corretto svolgimento dell'attività di volontariato dell'Associazione presso le sedi

- dell'Istituto, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di fissare la durata quinquennale della convenzione con decorrenza dalla data di stipula della stessa;
 3. di dare atto che i costi relativi alla spesa sostenuta dall'Associazione "ANGOLO – P.S.Y.C.U.M." per assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, saranno rimborsati dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., in base all'art. 7 della Convenzione e ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
 4. di dare mandato alla SC Affari Generali, alla Direzione Sanitaria e alla U.O. Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi per quanto di competenza;
 5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal 29/08/2019

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Oncologico Veneto (I.O.V.), con sede a Padova in - via Gattamelata, 64 – codice fiscale n.04074560287, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Roberti

E

L'Associazione Nazionale Guariti o Lungo viventi Oncologici organizzazione di volontariato denominata “**ANGOLO-P.S.Y.C.U.M**”, con sede legale presso l'Istituto Oncologico Veneto IOV-I.R.C.C.S in via Gattamelata n. 64, 35128 – PADOVA, codice fiscale 91027700938, numero iscrizione al registro regionale del volontariato FDG n.528, rappresentata dal Presidente Marilena Bongiovanni

PREMESSO

- che la Repubblica Italiana, con D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell’art. 1 c. 2 lett. b della L. 6/6/2016 n. 106”, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

- l'art. 12 del D. Lgs. n. 229/1999 stabilisce che le Regioni devono prevedere forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale;
- la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
- l'art.11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell'art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;
- la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 56/1994;
- con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l'attuazione della medesima Carta", sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;

CONSIDERATO

- che l'Associazione ANGOLO-P.S.Y.C.U.M è un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro è costituita in forma autonoma ma collegata ad ANGOLO-ONLUS (Associazione Nazionale Guariti o Lungo viventi Oncologici) la quale è iscritta al Registro Regionale FVG delle organizzazioni di volontariato con numero 528;
- che l'Associazione in parola, opera nel settore del volontariato sociosanitario e, come risulta dallo Statuto, persegue le finalità di:
 - ✓ offrire una speranza di "vita", attraverso la testimonianza diretta, a coloro che hanno o hanno avuto, o si sospetta che abbiano il cancro e ai loro familiari;
 - ✓ ideare, progettare e organizzare esperienze che favoriscano il superamento dei disagi connessi alla malattia tumorale, siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;

- ✓ promuovere un cambiamento culturale nei confronti della malattia che da male incurabile diventi male curabile.

- che alla luce della vigente normativa appare necessario, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi comuni, nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART.1

Lo I.O.V. per il perseguimento delle sue finalità autorizza l'Associazione "ANGOLO-P.S.Y.C.U.M." ad espletare le attività di volontariato a beneficio dei pazienti oncologici presso le sedi dell'Istituto, utilizzando altresì gli spazi dell'accoglienza per i colloqui con i familiari.

ART. 2

L'Associazione "ANGOLO- P.S.Y.C.U.M." si impegna a collaborare per le diverse iniziative a favore dei malati oncologici ricoverati presso lo IOV, avendo cura di non interferire mai nel rapporto medico-paziente o nell'organizzazione delle Unità Operative.

ART. 3

L'azione dell'Associazione "ANGOLO- P.S.Y.C.U.M." si porrà in rapporto di integrazione con il personale dello Istituto Oncologico Veneto e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio la collaborazione, l'Associazione "ANGOLO- P.S.Y.C.U.M." sarà disponibile a partecipare a riunioni con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici o assistenziali e concordare modalità di migliore coordinamento fra le diverse attività al fine di perseguire l'obiettivo esplicitato in premessa.

ART. 4

L'Associazione "ANGOLO- P.S.Y.C.U.M." si impegna a collaborare con la Direzione Sanitaria dello I.O.V., al fine di favorire la partecipazione del Volontariato, così come previsto all'art. 3 della presente convenzione e ad espletare le proprie attività presso le strutture afferenti allo stesso

Istituto. Si impegna altresì a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato operanti all'interno dell'Istituto per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati, partecipando anche a progetti operativi in collaborazione con i Servizi designati a tale scopo dallo I.O.V.

ART. 5

L'Associazione "ANGOLO-P.S.Y.C.U.M." si impegna a realizzare autonomamente attività formative per i volontari. Lo I.O.V. potrà far partecipare i volontari dell'Associazione "ANGOLO- P.S.Y.C.U.M." alle attività formative organizzate per i propri dipendenti.

L'Associazione è disponibile a collaborare alle attività formative dell'Istituto presentando le tematiche inerenti le finalità e le attività del volontariato socio-sanitario.

ART. 6

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione "ANGOLO- P.S.Y.C.U.M." lo I.O.V., ai sensi dell'art.1, comma 43, della Legge 23.12.96 n. 662, consente all'Associazione stessa l'uso di servizi di supporto strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 7

L'Associazione "ANGOLO- P.S.Y.C.U.M." si impegna a fornire all'inizio di ogni anno allo I.O.V. l'elenco nominativo dei propri volontari anche a fini assicurativi e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento.

L'Istituto Oncologico Veneto garantisce al personale volontario la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nei termini previsti dalla polizza assicurativa in essere, di cui avrà cura di comunicare all'Associazione "ANGOLO-P.S.Y.C.U.M." le condizioni assicurative vigenti e le successive variazioni.

L'Associazione "ANGOLO-P.S.Y.C.U.M." ha provveduto ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, l'Istituto Oncologico Veneto rimborserà i relativi oneri di sua spettanza, in proporzione al numero dei volontari che svolgono l'attività presso l'Istituto, ai sensi D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'Associazione "ANGOLO-P.S.Y.C.U.M. Provvederà di anno in anno a presentare all'Istituto Oncologico Veneto la quietanza di rinnovo della polizza, con il relativo

importo, comunicando contestualmente il numero dei volontari che svolgono l'attività presso l'Istituto, in proporzione ai quali sarà calcolata la quota di rimborso degli oneri.

ART. 8

L'Associazione "ANGOLO- P.S.Y.C.U.M." si impegna nei confronti dei propri volontari a:

- far rispettare le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e mantenere la necessaria riservatezza dei dati secondo quanto previsto dal vigente Codice della Privacy;
- far applicare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto;
- rispettare la normativa dei luoghi in cui essi operano ed il regolamento sugli accessi presso la struttura ospedaliera.

ART. 9

L'Associazione "ANGOLO-P.S.Y.C.U.M." prende atto che l'Istituto Oncologico Veneto è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, e del D.lgs. 196/2003, come adeguato dal D.lgs 101/2018

L'Istituto Oncologico Veneto si impegna formalmente a consegnare ai volontari dell'Associazione la nota informativa sul trattamento dei dati personali contenente la clausola di riservatezza che i Volontari sono tenuti ad osservare.

Con riferimento all'eventuale trattamento dei dati i volontari, oltre ad attenersi alla clausola di riservatezza di cui sopra, dovranno anche attenersi alle istruzioni che verranno consegnate e a quanto disposto dal Direttore della Struttura alla quale accedono.

ART. 10

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione.

Qualora si ravvisino inadempienze, queste verranno discusse dal/dalla Presidente dell'Associazione (o suo delegato/a) e dal Direttore Generale (o suo delegato/a).

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti di degenza la mattina e/o il pomeriggio, in orari concordati con i Direttori delle Unità Operative interessate.

ART. 11

La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di stipula della stessa. Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere, anche unilateralmente, la presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi tramite posta certificata. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario effettuare una revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di una nuova convenzione.

ART. 12

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali dovute a:

- gravi inadempienze di una delle parti;
- scioglimento dell'organizzazione di volontariato per propria deliberazione;
- cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà altresì risoluzione della presente convenzione qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

ART. 13

Per qualunque interpretazione o esecuzione della presente Convenzione si tenterà in via bonaria di dirimere la controversia. Se non sarà possibile arrivare ad una soluzione sarà adito il Tribunale di Padova.

ART. 14

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5 della Parte II° della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, lì

IL DIRETTORE GENERALE

dell' ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS

Dott. Giorgio Roberti _____

IL PRESIDENTE

dell' ASSOCIAZIONE "ANGOLO – P.S.Y.C.U.M."

Marilena Bongiovanni _____



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra _____,

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, con sede a Padova (PD), via Gattamelata n. 64, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Struttura"), rilascia la presente informativa al Volontario nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che l'Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito: rpd@iov.veneto.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i dati personali per la corretta gestione del rapporto in essere con il Volontario e con l'associazione di appartenenza eventualmente presente.

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità.

Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati per tutta la durata del rapporto con il Volontario e, successivamente, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dall'instaurazione dello stesso, per il periodo prescritto dalla legge e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto, fatta salva l'ulteriore conservazione per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie eventualmente insorte.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al rapporto con l'Interessato.

Categorie di destinatari

Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Enti pubblici;
- professionisti o società di servizi;
- società di assicurazioni.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. L'interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Per esercitare i propri diritti, l'Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924> e inoltrarlo al seguente recapito: privacy@iov.veneto.it. L'Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sopra riportata.

Data e firma _____



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Riservatezza

Per l'espletamento dell'attività di volontariato, Lei non è tenuto/a a svolgere per conto di ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS operazioni di trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Ciononostante, in tale circostanza potrebbe venire a conoscenza di dati personali trattati da ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS in qualità di titolare e, più in generale, di informazioni dallo stesso detenute. Lei si impegna quindi a considerare come riservate tutte le informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento dell'attività di volontariato e, conseguentemente, a non comunicarle a terzi, né a trattarle in altro modo.

Lei prende atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti di ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS, la violazione del presente impegno La espone al rischio di ulteriore responsabilità civile e penale.

Letto e compreso quanto sopra, mi impegno a rispettare quanto previsto.

Data e firma _____